



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreterianazionale@sinafi.org

PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3292605371

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di

Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali

Roma

RM0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: Differimento della vaccinazione per i guariti da SARS-Cov-2 e corretta applicazione della cessazione della sospensione dal servizio in caso di positività.

In queste settimane sono giunte molte segnalazioni da parte di iscritti e non in merito al termine perentorio per la vaccinazione del personale che, nelle more di adempiere all'obbligo nel frattempo intervenuto, è stato oggetto di infezione da Covid.

In particolare, le indicazioni che il suddetto personale sta ricevendo sono di un termine perentorio coincidente con il primo giorno successivo ai 3 mesi, trascorso il quale si procede alla sospensione dal servizio, prevista per il personale che non si è sottoposto alla vaccinazione.

Come noto, le norme in vigore, in un susseguirsi di Decreti Legge e circolari del Ministero della salute, prescrivono la validità della certificazione verde "rafforzata" - documento che, in corso di validità, consente di poter effettuare attività lavorativa - nei termini di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione, senza distinzione per categorie di lavoratori e senza che, nelle norme che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per, tra gli altri, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ci sia un richiamo a termini di validità diversi.

Lo stesso Organo di Vertice, nella Circolare 354509 in data 11 dicembre 2021 al punto 3, evidenzia che *"in base alle vigenti indicazioni del Ministero della Salute, sono momentaneamente esentati dalla campagna vaccinale anche i soggetti guariti dal Covid, i quali possono ricevere la somministrazione del siero decorsi tre mesi (ed entro 6 mesi) dall'avvenuta negativizzazione"*.

Orbene, quest'ultima norma interna, presente sull'homepage del sito intranet del Corpo e richiamata in un sms inviato a tutto il personale, resta l'ultima e unica disposizione fornita al personale concernente gli adempimenti relativi all'obbligo vaccinale.

La scrivente O.S. ritiene doveroso, da parte dell'Organo di vertice, rendere noti i presupposti giuridici o anche valutativi, da cui origina una tale disposizione, che sta comprensibilmente suscitando dubbi e che si sta traducendo nell'impressione di un atteggiamento verosimilmente vessatorio da parte dell'Amministrazione che, senza alcuna delucidazione, appare essere discrezionale se non addirittura impositivo, andando oltre ciò che la norma stessa sembra imporre.

A margine, si evidenzia che l'unica norma in cui è presente una disposizione che va nel senso del termine perentorio dei 3 mesi si trova nell'art. 4-quater del DL 1/2022 (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) nella parte in cui dispone che *“L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”*.

Se la fonte normativa dovesse essere questa, si precisa già da ora che appare eccessiva, nel caso specifico, un'interpretazione per analogia ad una norma che ha preso spunto da presupposti diversi, anche anagrafici, rispetto all'obbligo vaccinale previsto per il nostro comparto

Infine, preme evidenziare la discrasia riscontrata tra le procedure adottate e l'orientamento scientifico, (prevede che la condizione di positività impedisca la vaccinazione) che peraltro sta generando una disomogenea applicazione della stessa all'interno del Corpo, in merito all'interruzione della sospensione dal servizio per coloro che non si sono vaccinati e contraggono il virus, individuata da alcuni reparti dalla data del tampone negativo e non dal primo dal quale risulta la positività, quale provvedimento contumaciale della ASL.

Per quanto sopra, fermo restando la posizione già assunta in più occasioni da questa O.S., circa l'esigenza dell'obbligo vaccinale, anche al fine di assicurarsi maggiori tutele giuridiche al personale, per sgombrare ogni dubbio su ogni forma di discrezionalità e eccesso di potere da parte della Pubblica Amministrazione nell'applicazione delle norme, si resta in attesa che l'Organo di vertice chiarisca, con specifica circolare:

- a) i presupposti giuridici che sono stati posti alla base del termine perentorio dei tre mesi indicato per procedere alla vaccinazione da parte di coloro che risultano guariti Covid, ma mai vaccinati;
- b) la decorrenza, dalla data del primo tampone che accerti la positività, dell'interruzione della sospensione dal servizio per coloro che in tale posizione contraggono il virus.

Roma, 17 gennaio 2022

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

